

# STUDIO PIONA

Dottori commercialisti  
Consulenza tributaria  
Consulenza societaria aziendale  
Family office

---

## *Gli ultimi chiarimenti fiscali*

---

06/07/2023

---

### Chiarimenti in tema di bonus barriere architettoniche (75%)

La circolare Agenzia delle Entrate 26.6.2023 n. 17 (che rappresenta il seguito delle circ. Agenzia delle Entrate 19.6.2023 n. 14 e 15) contiene un'analisi delle norme in materia di detrazioni edilizie e, in particolare, alcuni chiarimenti in materia di detrazione IRPEF/IRES al 75% per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ex art. 119-ter del DL 34/2020.

Nel documento di prassi si riconosce che sono agevolabili con il *bonus barriere 75%* anche gli interventi realizzati sulle singole unità immobiliari, non funzionalmente indipendenti, site all'interno di edifici plurifamiliari (come, ad esempio, il singolo appartamento situato nel condominio). Tali interventi sono agevolabili nel limite massimo di spesa di 50.000,00 euro (analogamente a quanto disposto dall'art. 119-ter del DL 34/2020 per le unità unifamiliari e le unità immobiliari, situate all'interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno).

La suddetta circolare precisa inoltre che, in assenza di specifiche disposizioni, il *bonus barriere 75%*, non utilizzato in tutto o in parte, non si trasferisce:

- né in caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese;
- né in caso di cessione dell'immobile oggetto di intervento (in questo caso, il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate).

### Chiarimenti in tema di flat tax incrementale

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 28.6.2023 n. 18, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione *della flat tax incrementale*, ossia l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali da applicare sulla quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (art. 1 co. 55 - 57 della L. 197/2022).

#### AMBITO SOGGETTIVO

La misura interessa le persone fisiche che esercitano in forma individuale:

- un'attività d'impresa, a prescindere dal regime contabile adottato, incluse le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria e gli imprenditori agricoli individuali, limitatamente ai redditi d'impresa prodotti;
- un'arte o una professione.

La misura agevolativa è preclusa se la persona fisica applica per l'anno 2023 il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.

L'aver applicato il regime forfetario o il regime di vantaggio nel triennio 2020-2022, invece, non ostacola il ricorso alla *flat tax incrementale*.

#### QUADRI DA CONSIDERARE NELL'AMBITO DEL MODELLO REDDITI PF

Per la determinazione dell'incremento reddituale su cui applicare l'imposta sostitutiva:

- vanno considerati i redditi riportati nei quadri RE (lavoro autonomo), RF, RG, LM (regime a forfait) e RD del modello REDDITI PF, al netto delle perdite pregresse;
- vanno esclusi i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata.

Ove l'imprenditore individuale o il professionista possedesse redditi di quest'ultimo tipo (quadro RH della dichiarazione), la tassazione agevolata opererebbe con esclusivo riferimento al reddito derivante dall'esercizio dell'attività svolta in forma individuale.

#### DETERMINAZIONE DELL'INCREMENTO REDDITUALE

Per la determinare la base imponibile incrementale e l'imposta sostitutiva occorre:

- effettuare la differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
- applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022;
- applicare l'imposta sostitutiva del 15% sul reddito incrementale così determinato, entro il limite massimo di 40.000,00 euro.

La quota di reddito non soggetta a imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo e si applica la tassazione progressiva ai fini IRPEF, secondo gli ordinari scaglioni di reddito, e le relative addizionali. Ai fini della progressività IRPEF, non si considera la quota di reddito assoggettata alla *flat tax incrementale*.

#### SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ

La misura agevolativa non si applica ai contribuenti che hanno iniziato l'attività dal 2023, ma opera per da coloro che hanno svolto l'attività per almeno un'intera annualità tra quelle del triennio di riferimento. La circolare ha chiarito in senso favorevole che è sufficiente verificare l'esistenza dell'incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d'imposta tra le annualità 2020, 2021 e 2022.

Per l'individuazione del maggior reddito del triennio, se l'attività è svolta per una frazione dell'anno, il reddito conseguito deve essere ragguagliato all'anno e poi raffrontato con gli altri disponibili nel triennio.

#### IRRILEVANZA AI FINI DEGLI ACCONTI D'IMPOSTA

Ai fini del calcolo degli acconti dovuti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell'applicazione della disciplina della *flat tax incrementale*. Per il periodo d'imposta 2024, quindi, l'importo degli acconti è calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF.

Restano ferme, invece, le modalità ordinarie di determinazione degli acconti in relazione al periodo d'imposta 2023.

#### **Chiarimenti in tema di incentivo per l'assunzione di under 36**

Con la circ. 22.6.2023 n. 57, l'INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dell'esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato, e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, di giovani *under 36*, effettuate nel periodo:

- 1.7.2022-31.12.2022, ai sensi dell'art. 1 co. 10 ss. della L. 178/2020;
- 1.1.2023-31.12.2023, ai sensi dell'art. 1 co. 297 della L. 197/2022.

#### Ambito applicativo

Al ricorrere delle condizioni, l'incentivo spetta ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro agricolo, per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto 36 anni di età.

Sono esclusi la Pubblica Amministrazione, le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico e le imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE.

## Misura e durata

L'incentivo consiste in un esonero del 100% della contribuzione datoriale:

- per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi, per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
- nel limite massimo di importo pari a 6.000,00 euro annui, per le assunzioni effettuate nel 2022, o a 8.000,00 euro annui per quelle effettuate nel 2023.

\*\*\*

i

## Per ulteriori informazioni o casi pratici

### Studio Piona

- Dott. Alessandro Piona [alessandro.piona@studiopiona.it](mailto:alessandro.piona@studiopiona.it)
- Dott. Federico Piona [federico.piona@studiopiona.it](mailto:federico.piona@studiopiona.it)

---

Si precisa che il presente documento informativo deve essere considerato esclusivamente quale guida generale agli argomenti trattati. Le indicazioni in esso contenute sono state inserite sulla base delle informazioni disponibili al momento della sua elaborazione e potrebbero essere soggette ad eventuali integrazioni e/o aggiornamenti.

